
Chiarimento n. 1

“Con riferimento all'Art. 18.1 del Disciplinare di gara relativo all'Offerta Tecnica, si fa presente che al paragrafo 18.1.1 (Criterio T.1) viene richiesto che la relazione tecnica illustrativa abbia un limite massimo di 15 pagine fronte/retro, per un complessivo di 30 pagine in formato A4. Nello stesso paragrafo viene precisato che sono ammessi formati A3 ripiegati, ciascuno considerato alla stregua di due fogli A4.

Poiché per i successivi Criteri T.2 (art. 18.1.2) e T.3 (art. 18.1.3) il Disciplinare richiede la redazione di specifiche relazioni tecniche senza però menzionare limiti di pagine, si chiede cortesemente di chiarire:

Se il limite di 30 pagine in formato A4 sia da considerarsi tassativo per la sola relazione relativa al Criterio T.1, oppure se costituisca il limite dimensionale complessivo per l'intera Offerta Tecnica (T.1 + T.2 + T.3).

Nel caso in cui il limite si applichi al solo Criterio T.1, se siano previsti limiti massimi di pagine per la stesura delle relazioni relative ai Criteri T.2 e T.3.

Se vi sia un numero massimo consentito di allegati in formato A3 da poter inserire.

Restiamo in attesa di gentile riscontro”.

Risposta al Chiarimento n. 1

Premesso che, secondo la giurisprudenza, *“L'interpretazione degli atti amministrativi, ivi compresi i bandi di gara, soggiace alle stesse regole dettate dagli artt. 1362 e ss. cod. civ. per l'interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata all'interpretazione letterale - con esclusione di ogni ulteriore procedimento ermeneutico in caso di clausole assolutamente chiare - ma, in caso di omissioni od ambiguità delle singole clausole, con la necessità del ricorso ad altri canoni ermeneutici, tra cui quello dettato dall'art. 1363 cod. civ e quello dell'interpretazione secondo buona fede (tra le più recenti, Consiglio di Stato sez. V, 17/07/2020, n.4599)”* (Cons. Giust. Amm. per la Regione Siciliana, Sez. Giur., 21.6.2021 n. 586; T.A.R. Toscana, Sez. II, 23.1.2026 n. 156: *“nell'interpretazione della lex specialis di una competizione pubblica è necessario privilegiare preliminarmente il significato letterale delle singole clausole nel rispetto delle regole di cui agli artt. 1362 s.s. c.c.”*), si precisa che il limite di *“15 pagine fronte/retro (per un complessivo di 30 pagine) in formato A4”*, previsto dall'art. 18.1.1, è riferito esclusivamente alla *“relazione tecnica illustrativa”* relativa al criterio T.1.

Tale limite non si applica quindi agli ulteriori criteri T.2 e T.3.

Con riferimento al criterio T.1, alla luce del tenore letterale della lettera di invito/disciplinare di gara, gli *“inserti di tabelle, grafici, disegni e fotografie in formato massimo A3 ripiegato”* costituiscono parte della relazione tecnica illustrativa e, in quanto tali, sono da intendersi compresi nel limite di 30 facciate A4, posto che la lettera di invito/disciplinare stabilisce: *“ogni formato A3 è considerato alla stregua di due A4”*.

Fermo quanto sopra, il limite dimensionale previsto per la relazione tecnica illustrativa non si estende alla distinta *«adeguata documentazione tecnica progettuale (grafica, computazioni, reports)»* che accompagna la relazione e che deve essere individuata nell'elenco degli elaborati forniti. Per tale documentazione progettuale il disciplinare non prevede uno specifico limite massimo di pagine né un numero massimo di elaborati in formato A3.

Chiarimento n. 2

“Buongiorno, si chiede cortese chiarimento in merito alla discrepanza dei criteri di valutazione riportati alle pagine 26-27 e quelli riportati nella tabella delle pag. 29-30, con particolare riferimento al criterio T.1.h. Quest’ultimo risultava infatti assente nelle pagine 26-27”.

Risposta al chiarimento n. 2

Si precisa che non sussiste discrepanza nei criteri di valutazione: i criteri e i relativi sub-criteri, compreso il sub-criterio T.1.h, sono quelli espressamente indicati nella tabella di cui all’art. 20 del Disciplinare, che ne definisce anche i relativi punteggi. L’art. 18.1.1 contiene una descrizione sintetica dei contenuti del criterio T.1 e deve essere letto in coordinamento con la disciplina puntuale recata dal citato art. 20

Chiarimento n. 3

“Buonasera, gentilmente si chiede la condivisione degli editabili dei disegni progettuali. Grazie, cordiali saluti”.

Risposta al chiarimento n. 3

La richiesta non consiste in un chiarimento. Si rinvia pertanto alla documentazione già disponibile agli operatori economici invitati, pubblicata sul MEPA e con il rinvio al sito istituzionale del Consorzio Mercato Orientale.

Chiarimento n. 4

“Spett.le Stazione Appaltante, si chiede conferma che non sussistano limiti di pagine relativi alle relazioni tecniche ed elaborati previsti per i criteri T2 e T3 dell'offerta tecnica. In attesa di riscontro, Distinti saluti”.

Risposta al chiarimento n. 4

Si conferma che non sussistono limiti di pagine relativi alle relazioni tecniche ed elaborati previsti per i criteri T2 e T3 dell'offerta tecnica.

Chiarimento n. 5

“Buonasera,

Con riferimento all'art. 18.1.1 del disciplinare, si chiede di chiarire se il limite di 30 facciate A4, comprensivo degli inserti secondo le equivalenze indicate, si applichi esclusivamente al criterio T.1 oppure all'intera offerta tecnica, comprendente anche i criteri T.2 e T.3.

Qualora il limite riguardi il solo criterio T.1, si chiede di precisare se siano previsti limiti di facciate per i criteri T.2 e T.3.

Grazie”

Risposta al chiarimento n. 5

Dato atto che simile richiesta di chiarimenti è già stata presentata, si riportano di seguito -in riscontro- le risposte ai Chiarimenti n. 1 e n. 4:

- *“Premesso che, secondo la giurisprudenza, “L'interpretazione degli atti amministrativi, ivi compresi i bandi di gara, soggiace alle stesse regole dettate dagli artt. 1362 e ss. cod. civ. per l'interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata all'interpretazione letterale - con esclusione di ogni ulteriore procedimento ermeneutico in caso di clausole assolutamente chiare - ma, in caso di omissioni od ambiguità delle singole clausole, con la necessità del ricorso ad altri canoni ermeneutici, tra cui quello dettato dall'art. 1363 cod. civ e quello dell'interpretazione secondo buona fede (tra le più recenti, Consiglio di Stato sez. V, 17/07/2020, n.4599)” (Cons. Giust. Amm. per la Regione Siciliana, Sez. Giur., 21.6.2021 n. 586; T.A.R. Toscana, Sez. II, 23.1.2026 n. 156: “nell'interpretazione della lex specialis di una competizione pubblica è necessario privilegiare preliminarmente il significato letterale delle singole clausole nel rispetto delle regole di cui agli artt. 1362 s.s. c.c.”), si precisa che il limite di “15 pagine fronte/retro (per un complessivo di 30 pagine) in formato A4”, previsto dall'art. 18.1.1, è riferito esclusivamente alla “relazione tecnica illustrativa” relativa al criterio T.1.*

Tale limite non si applica quindi agli ulteriori criteri T.2 e T.3.

Con riferimento al criterio T.1, alla luce del tenore letterale della lettera di invito/disciplinare di gara, gli “inserti di tabelle, grafici, disegni e fotografie in formato massimo A3 ripiegato” costituiscono parte della relazione tecnica illustrativa e, in quanto tali, sono da intendersi compresi nel limite di 30 facciate A4, posto che la lettera di invito/disciplinare stabilisce: “ogni formato A3 è considerato alla stregua di due A4”.

Fermo quanto sopra, il limite dimensionale previsto per la relazione tecnica illustrativa non si estende alla distinta «adeguata documentazione tecnica progettuale (grafica, computazioni, reports)» che accompagna la relazione e che deve essere individuata nell'elenco degli elaborati forniti. Per tale documentazione progettuale il disciplinare non prevede uno specifico limite massimo di pagine né un numero massimo di elaborati in formato A3”;

- *“Si conferma che non sussistono limiti di pagine relativi alle relazioni tecniche ed elaborati previsti per i criteri T2 e T3 dell'offerta tecnica”.*

Chiarimento n. 6

“Con riferimento alla Lettera di invito/Disciplinare di gara, si rileva che, per il criterio T.1, è prevista

una relazione tecnica illustrativa di massimo 30 pagine in formato A4, mentre per i criteri T.2 e T.3 non risultano espressamente indicati limiti dimensionali né specifiche prescrizioni relative al formato della documentazione da presentare.

Si chiede pertanto di specificare e chiarire i limiti dimensionali e le modalità di presentazione dell'Offerta Tecnica.

si ringrazia e si porgono cordiali saluti”.

Risposta al chiarimento n. 6

Dato atto che simile richiesta di chiarimenti è già stata presentata, si riportano di seguito -in riscontro- le risposte ai Chiarimenti n. 1 e n. 4:

- *“Premesso che, secondo la giurisprudenza, “L'interpretazione degli atti amministrativi, ivi compresi i bandi di gara, soggiace alle stesse regole dettate dagli artt. 1362 e ss. cod. civ. per l'interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata all'interpretazione letterale - con esclusione di ogni ulteriore procedimento ermeneutico in caso di clausole assolutamente chiare - ma, in caso di omissioni od ambiguità delle singole clausole, con la necessità del ricorso ad altri canoni ermeneutici, tra cui quello dettato dall'art. 1363 cod. civ e quello dell'interpretazione secondo buona fede (tra le più recenti, Consiglio di Stato sez. V, 17/07/2020, n.4599)” (Cons. Giust. Amm. per la Regione Siciliana, Sez. Giur., 21.6.2021 n. 586; T.A.R. Toscana, Sez. II, 23.1.2026 n. 156: “nell'interpretazione della lex specialis di una competizione pubblica è necessario privilegiare preliminarmente il significato letterale delle singole clausole nel rispetto delle regole di cui agli artt. 1362 s.s. c.c.”), si precisa che il limite di “15 pagine fronte/retro (per un complessivo di 30 pagine) in formato A4”, previsto dall'art. 18.1.1, è riferito esclusivamente alla “relazione tecnica illustrativa” relativa al criterio T.1.*

Tale limite non si applica quindi agli ulteriori criteri T.2 e T.3.

Con riferimento al criterio T.1, alla luce del tenore letterale della lettera di invito/disciplinare di gara, gli “inserti di tabelle, grafici, disegni e fotografie in formato massimo A3 ripiegato” costituiscono parte della relazione tecnica illustrativa e, in quanto tali, sono da intendersi compresi nel limite di 30 facciate A4, posto che la lettera di invito/disciplinare stabilisce: “ogni formato A3 è considerato alla stregua di due A4”.

Fermo quanto sopra, il limite dimensionale previsto per la relazione tecnica illustrativa non si estende alla distinta «adeguata documentazione tecnica progettuale (grafica, computazioni, reports)» che accompagna la relazione e che deve essere individuata nell'elenco degli elaborati forniti. Per tale documentazione progettuale il disciplinare non prevede uno specifico limite massimo di pagine né un numero massimo di elaborati in formato A3”;

- *“Si conferma che non sussistono limiti di pagine relativi alle relazioni tecniche ed elaborati previsti per i criteri T2 e T3 dell'offerta tecnica”.*

Chiarimento n. 7

“A pagina 27 del Disciplinare di gara, in riferimento all'Elemento/criterio T1 e sub criteri, al termine del paragrafo si afferma che:

“Le proposte dovranno essere corredate da adeguata documentazione tecnica progettuale (grafica, computazioni, reports) e da una relazione tecnica illustrativa di massimo 15 pagine fronte/retro (per un complessivo di 30 pagine) in formato A4, scritte in corpo/dimensione 12 (preferibilmente Times New Roman, Garamond o Goudy Old Style) e non più di 40 righe per pagina. Sono ammessi inserti di tabelle, grafici, disegni e fotografie in formato massimo A3 ripiegato (ogni formato A3 è considerato alla stregua di due A4). La relazione dovrà riepilogare in forma sintetica i contenuti delle diverse proposte ed essere accompagnata da un elenco degli elaborati forniti.”

A) Si chiede conferma se gli elaborati grafici sono compresi nelle 30 facciate A4, tra le quali eventuali A3 che valgono 2 facciate A4, oppure sono considerati allegati a parte fuori conteggio. In tal caso si chiede se ci sono vincoli sul formato ammesso. Si chiede inoltre di chiarire se altra documentazione quale la relazione di calcolo dei vetri (18.1.1 c) e tutte le schede tecniche possono essere considerate fuori conteggio rispetto ai limiti della relazione.

B) Dal momento che nei successivi due paragrafi relativi all'Elemento/criterio T2 e T3 non sono riportate indicazioni relative agli elaborati che possono essere prodotti (relazione ecc.), si chiede di darne indicazione, oppure se si intende che la relazione di cui all'Elemento/criterio T1 comprenda anche gli altri 2 criteri”.

Risposta al chiarimento n. 7

Dato atto che simile richiesta di chiarimenti è già stata presentata, si riportano di seguito -in riscontro- le risposte ai Chiarimenti n. 1 e n. 4:

- “Premesso che, secondo la giurisprudenza, “L'interpretazione degli atti amministrativi, ivi compresi i bandi di gara, soggiace alle stesse regole dettate dagli artt. 1362 e ss. cod. civ. per l'interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata all'interpretazione letterale - con esclusione di ogni ulteriore procedimento ermeneutico in caso di clausole assolutamente chiare - ma, in caso di omissioni od ambiguità delle singole clausole, con la necessità del ricorso ad altri canoni ermeneutici, tra cui quello dettato dall'art. 1363 cod. civ e quello dell'interpretazione secondo buona fede (tra le più recenti, Consiglio di Stato sez. V, 17/07/2020, n.4599)” (Cons. Giust. Amm. per la Regione Siciliana, Sez. Giur., 21.6.2021 n. 586; T.A.R. Toscana, Sez. II, 23.1.2026 n. 156: “nell'interpretazione della *lex specialis* di una competizione pubblica è necessario privilegiare preliminarmente il significato letterale delle singole clausole nel rispetto delle regole di cui agli artt. 1362 s.s. c.c.”), si precisa che il limite di “15 pagine fronte/retro (per un complessivo di 30 pagine) in formato A4”, previsto dall'art. 18.1.1, è riferito esclusivamente alla “relazione tecnica illustrativa” relativa al criterio T.1.

Tale limite non si applica quindi agli ulteriori criteri T.2 e T.3.

Con riferimento al criterio T.1, alla luce del tenore letterale della lettera di invito/disciplinare di gara, gli “inserti di tabelle, grafici, disegni e fotografie in formato massimo A3 ripiegato” costituiscono parte della relazione tecnica illustrativa e, in quanto tali, sono da intendersi compresi nel limite di 30 facciate A4, posto che la lettera di invito/disciplinare stabilisce: “ogni formato A3 è considerato alla stregua di due A4”.

Fermo quanto sopra, il limite dimensionale previsto per la relazione tecnica illustrativa non si estende alla distinta «adeguata documentazione tecnica progettuale (grafica, computazioni, reports)» che accompagna la relazione e che deve essere individuata nell'elenco degli elaborati forniti. Per tale documentazione progettuale il disciplinare non prevede uno specifico limite massimo di pagine né un numero massimo di elaborati in formato A3”;

- “Si conferma che non sussistono limiti di pagine relativi alle relazioni tecniche ed elaborati previsti per i criteri T2 e T3 dell'offerta tecnica”.

Si precisa quindi che:

- a) in relazione alla lettera A), e alla luce di quanto sopra precisato, si ritiene che quanto indicato nel secondo periodo della richiesta “altra documentazione quale la relazione di calcolo dei vetri (18.1.1 c) e tutte le schede tecniche”, rientri nell'ambito della “adeguata documentazione tecnica progettuale (grafica, computazioni, reports)” e, pertanto, da considerarsi fuori conteggio rispetto ai limiti della relazione.
- b) in riferimento alla lettera B), la relazione di cui all'Elemento/criterio T1 riguarda esclusivamente tale criterio e i relativi limiti indicati nella lettera di invito/disciplinare di gara e in quanto sopra precisato, e non si estende ai criteri T.2 e T.3.

Chiarimento n. 8

“Buonasera, con riferimento all’art. 7.1 del Disciplinare di gara, nel quale è previsto che: I concorrenti devono altresì essere in possesso della certificazione relativa all'intero sistema di qualità, ovvero dell'attestazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, rilasciata da SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, ai sensi dell'art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, si chiede di confermare che il requisito sopra richiamato debba essere posseduto dalle imprese esecutrici dei lavori e non dai progettisti. Ringraziando per il riscontro, si porgono cordiali saluti”.

Risposta al chiarimento n. 8

Si conferma che il requisito relativo al sistema di qualità previsto dall’art. 7.1 del Disciplinare attiene alla qualificazione per l’esecuzione dei lavori e non è autonomamente richiesto al progettista indicato o associato che svolga esclusivamente prestazioni di progettazione.

La conferma discende, ad avviso della Stazione Appaltante, dal tenore dell’art. 100 comma 4 D.lgs. 36/2023, dell’art. 4 comma 1 dell’Allegato II.12 al Codice, dell’art. 44 comma 3 del Codice e dell’art. 30 comma 5 Allegato II.12 al D.lgs. 36/2023.

Chiarimento n. 9

*“Spett.le STAZIONE APPALTANTE,
il presente questo per chiedere conferma all'ingresso in compagine (rti costituendo) di nuova società (mandante per cat. OG2) non presente nella fase di manifestazione di interesse, ai sensi dell'art.68, comma 19 del D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice Appalti),
In attesa di riscontro,
Distinti saluti”*

Risposta al chiarimento n. 9

Considerato che l'art. 68 comma 19 D.lgs. 36/2023 dispone che *“In caso di procedure ristrette o negoziate oppure di dialogo competitivo l'operatore economico invitato individualmente o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo può presentare offerta o trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti”*, e tenuto conto dei principi espressi in materia dalla giurisprudenza nonché dell'art. 7.8 dell'avviso di indagini di mercato, si conferma che è possibile l'ingresso in un RTI costituendo di una nuova società mandante non presente nella fase di manifestazione di interesse, purché il soggetto capofila/capogruppo/mandatario rimanga invariato e corrisponda al soggetto che è stato invitato alla procedura.

Chiarimento n. 10

*“Buongiorno,
si chiede conferma della possibilità di partecipare in RTI in una delle configurazioni seguenti:
1) RTI avente come CAPOFILA l'OE invitato, in partecipazione con altri OE non invitati
2) RTI avente come Capofila un OE non invitato, con l'OE invitato come COMPONENTE.
Grazie, cordiali saluti”.*

Risposta al chiarimento n. 10

Considerato che l'art. 68 comma 19 D.lgs. 36/2023 dispone che *“In caso di procedure ristrette o negoziate oppure di dialogo competitivo l'operatore economico invitato individualmente o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo può presentare offerta o trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti”*, e tenuto conto dei principi espressi in materia dalla giurisprudenza nonché dell'art. 7.8 dell'avviso di indagini di mercato:

in relazione al punto *sub* 1), si fornisce risposta affermativa: è possibile partecipare in RTI ove il soggetto capofila/capogruppo/mandatario sia l'O.E. invitato e le mandanti OO.EE. non invitati;
in relazione al punto *sub* 2), si fornisce risposta negativa: non è possibile partecipare in RTI ove il soggetto capofila/capogruppo/mandatario sia O.E. non invitato, seppur l'O.E. invitato partecipi come mandante/componente.